



Rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Vicenza - REGOLAMENTO

Articolo 1

Data delle elezioni e convocazione dell'Assemblea

Le elezioni sono fissate presso la sede legale dell'associazione o in altro luogo, purchè nella provincia di Vicenza. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere inoltrata agli Associati iscritti all'associazione nell'anno in cui vengono svolte le elezioni, tramite mail indicata all'atto dell'iscrizione (o presente nel sito web dell'Ordine) entro e non oltre 8 gg precedenti la data dell'assemblea per le elezioni. L'assemblea per le elezioni si terrà fra il 30 marzo e il 10 aprile di ogni anno.

Articolo 2

Elettorato attivo

Hanno diritto di voto soltanto gli Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali dell'anno in cui vengono svolte le elezioni, purché iscritti da almeno due mesi all'Unione, la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Elettorato Passivo

Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo gli Associati Effettivi che alla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo risultano avere i requisiti richiesti per l'elettorato attivo; inoltre non devono sussistere nei loro confronti, sempre alla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo, provvedimenti di sospensione nell'Ordine di appartenenza.

Possono essere eletti alla carica di membro del Collegio dei Probiviri gli associati Effettivi, la cui iscrizione sia ratificata dal Direttivo prima della data dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere un Associato Aderente, e deve avere requisiti di esperienza dell'Associazione.

Articolo 4

Candidature

Per essere eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri è necessario essersi candidati. E' obbligatorio presentare una propria lista di candidati per l'elezione alla carica di membro del Consiglio Direttivo (e del Collegio dei Probiviri).

Ciascuna lista per il Consiglio Direttivo deve, a pena di inammissibilità, contenere l'indicazione di otto candidati; ciascuna lista per il Collegio dei Probiviri deve, a pena di inammissibilità, contenere l'indicazione di tre candidati.

Le liste sono ammissibili a condizione che:

- a) siano presentate al Presidente del Consiglio Direttivo in carica mediante P.E.C. (indirizzo risultante all'Ordine di appartenenza) entro e non oltre le ore 19,00 del 15 marzo dell'anno fissato per le elezioni;
- b) le liste contengano le generalità esatte del candidato nonché il numero di iscrizione all'Albo professionale dello stesso;
- c) ciascuna lista sia contraddistinta da un simbolo o da un motto, e che sia evidenziato il nome del candidato Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo comunica via mail ai candidati Presidenti la validità o meno delle liste presentate entro 2 giorni dalla data fissata per la presentazione delle liste.



Articolo 5

Modalità di espressione del voto

Il voto è segreto e viene espresso personalmente (non sono ammesse deleghe), da ciascun avente diritto mediante compilazione della scheda elettorale e deposito della stessa nell'urna durante l'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

La scheda elettorale è predisposta a cura del Presidente del Consiglio Direttivo e su di essa appare il logo dell'unione; essa deve riportare tutte le liste ammesse in ordine di presentazione, indicando i candidati presidenti, il simbolo o motto ed i nominativi dei relativi candidati.

Tutte le schede devono essere preventivamente siglate dal Consigliere Segretario.

Il voto si esprime contrassegnando l'apposita casella predisposta nella scheda in corrispondenza di una lista; il voto si intende espresso a favore di tutti i componenti della lista. Il voto si intende di lista – non sono ammesse preferenze singole per i singoli candidati.

Articolo 6

Risultato elettorale

Al termine della votazione il Presidente nomina due scrutatori che provvedono immediatamente allo spoglio delle schede; terminato lo spoglio delle schede il Presidente proclama eletti gli associati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti, previa accettazione, anche verbale, da parte del candidato presidente vincente (sia per il Consiglio Direttivo, sia per il Collegio dei Probiviri).

Ai fini di cui al presente articolo, in caso di parità di voti prevale la lista avente come candidato presidente l'associato con maggiore anni di esperienza all'interno del consiglio Direttivo dell'Unione; in caso di ulteriore parità, prevale l'associato con più anni di iscrizione all'Unione Giovani; in caso di ulteriore parità, prevale l'associato anagraficamente più giovane.

Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Propaganda elettorale

La propaganda elettorale non deve ledere mai il prestigio della categoria e dei concorrenti. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nelle esposizioni dei programmi. Non è ammessa la propaganda elettorale sui quotidiani e sui mezzi di informazione e di comunicazione di massa, anche se a diffusione limitata in ambito locale.